

Roma, 5 febbraio 2019

Circolare n. 27/2019

Oggetto: Notizie in breve.

Sicurezza sul lavoro - Istanza di riduzione del premio INAIL – Si rammenta che entro il **28 febbraio p.v.** i datori di lavoro con almeno due anni di attività che abbiano effettuato nel 2018 interventi migliorativi per la sicurezza sul lavoro possono richiedere la riduzione del premio 2019 (art. 24 del DM 12.12.2000 come modificato dal DM 3.3.2015). Come sempre la richiesta deve essere presentata all'INAIL per via telematica tramite il modello di domanda riportato sul sito <https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/assicurazione/premio-assicurativo.html>

Previdenza – APE sociale – In attuazione della proroga al **31 dicembre 2019** (in precedenza 31 dicembre 2018) del periodo di sperimentazione dell'APE sociale (art. 18, D.L. 4/2019), l'INPS ha ufficialmente riaperto le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al pensionamento anticipato e dettato le relative istruzioni operative. Come è noto l'APE sociale, introdotta dalla legge n. 232/2016, è una misura destinata a particolari categorie di soggetti svantaggiati tra cui lavoratori con almeno 63 anni di età e 36 anni di contributi che abbiano svolto l'attività usurante in almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero in almeno 6 anni negli ultimi 7 – Circolare INPS n. 15 dell'1.2.2019 e messaggio INPS n. 402 del 29.1.2019.

Lavoro – Sanilog – Il Fondo Sanilog (Fondo di assistenza sanitaria per quadri, impiegati e operai) ha prorogato anche per il 2019 il pacchetto integrativo di prestazioni già sperimentate con successo nello scorso anno. Tali prestazioni sono state riepilogate da Sanilog nell'apposita circolare diramata sull'argomento – Circolare Sanilog n. 1 del 4.2.2018.

Fabio Marrocco
Codirettore

*Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. [21/2019](#),
[47/2018](#), [20/2018](#), [22/2017](#)
Allegati tre
Lc/lc*

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

INPS
Direzione Centrale Pensioni

Roma, 01/02/2019

Destinatari omessi

Circolare n. 15

OGGETTO: Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Posticipo del termine di scadenza del periodo di sperimentazione dell'indennità di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ss.mm.ii. (c.d. APE sociale)

SOMMARIO: *Si forniscono istruzioni in merito alle disposizioni introdotte dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 con riferimento all'APE sociale. Si forniscono inoltre chiarimenti riguardo alla decorrenza delle indennità per i soggetti che, essendo in possesso della relativa certificazione, non abbiano presentato domanda del beneficio entro la data del 31/12/2018.*

INDICE:

Premessa

1. Posticipo del termine di scadenza del periodo di sperimentazione APE sociale (articolo 18)

1.1 Destinatari (articolo 18, primo periodo)

1.2 Modelli di domanda, istruzioni applicative, termini per il monitoraggio e decorrenza dei trattamenti (articolo 18, ultimo periodo)

*1.3 Finanziamento della misura. Incrementi dell'autorizzazione di spesa e soppressione del Fondo APE sociale previsto dal comma 167 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (articolo 18, secondo periodo)
2. Decorrenza dell'indennità di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232/2016 e successive modificazioni per i soggetti già in possesso della relativa "certificazione"*

Premessa

Sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 23 del 28 gennaio 2019 è stato pubblicato il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che prevede disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.

In particolare, l'articolo 18 del citato decreto ha dettato nuove norme in materia di APE sociale.

Con la presente circolare, acquisito il preventivo assenso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con nota prot. n. 1160 del 1° febbraio 2019, si forniscono istruzioni in materia, nonché chiarimenti in merito alla decorrenza delle indennità per i soggetti già in possesso di "certificazione" che non hanno presentato domanda di accesso al beneficio entro il 31/12/2018.

1. Posticipo del termine di scadenza del periodo di sperimentazione APE sociale (articolo 18)

1.1 Destinatari (articolo 18, primo periodo)

L'articolo 18 del decreto-legge n. 4/2019, al primo periodo, ha stabilito che *"all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»*.

In virtù della suddetta modifica il periodo di sperimentazione dell'APE sociale, introdotta dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ss.mm.ii., è posticipato al 31/12/2019.

Pertanto, dal 29 gennaio 2019, data di entrata in vigore del decreto-legge in commento, possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio dell'APE sociale i soggetti che, nel corso dell'anno 2019, maturano tutti i requisiti e le condizioni previste dall'articolo 1, commi da 179 a 186 della legge n. 232/2016, come modificato dall'articolo 1, commi 162, lettere b), c) d) e h), 163, 164 e 167 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018).

In considerazione del fatto che il beneficio è riconosciuto dal decreto-legge senza soluzione di continuità rispetto al passato, possono presentare domanda di verifica delle condizioni di accesso all'APE sociale, stante il permanere delle stesse, anche tutti coloro che hanno perfezionato i requisiti negli anni precedenti e che non hanno presentato la relativa domanda, nonché i soggetti decaduti dal beneficio (ad esempio per superamento dei limiti reddituali annuali) che intendono ripresentare domanda.

1.2 Modelli di domanda, istruzioni applicative, termini per il monitoraggio e decorrenza dei trattamenti (articolo 18, ultimo periodo)

I modelli di domanda che gli utenti dovranno utilizzare, rispettivamente, per la verifica delle condizioni e per l'accesso al beneficio, sono quelli già in uso nel 2018, reperibili sul sito www.inps.it, nella sezione relativa ai servizi on line.

In particolare, il modello di domanda per la verifica delle condizioni di accesso all'APE sociale, dopo la chiusura del 30 novembre scorso, è nuovamente disponibile on line dall'entrata in vigore del decreto-legge (cfr. il messaggio n. 402/2019).

In merito alle istruzioni per la valutazione dei requisiti e delle condizioni di accesso al beneficio, della documentazione allegata e di eventuali integrazioni, per il calcolo dell'importo del trattamento, nonché per le istruzioni inerenti a cause di incompatibilità, decadenza dal beneficio e recupero di eventuali indebiti, rimangono ferme le indicazioni già fornite dall'Istituto con le circolari e i messaggi pubblicati in materia e, in particolare, quelle fornite con la circolare n. 34/2018.

L'ultimo periodo dell'articolo 18 del decreto-legge in parola stabilisce che *"le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165, dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell'anno 2019"*.

In virtù del richiamo al comma 165 dell'articolo 1 della legge n. 205/2017, i soggetti interessati, come sopra individuati, potranno presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all'APE sociale entro i termini di scadenza del 31 marzo 2019, 15 luglio 2019 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2019.

Le domande presentate oltre i suddetti termini di scadenza ed entro il 30 novembre 2019 saranno prese in considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio delle domande presentate entro i termini suindicati, residuano le necessarie risorse finanziarie, come integrate dal secondo periodo dell'articolo 18 del decreto in commento (cfr. successivo paragrafo 1.3).

I termini entro i quali l'Istituto deve comunicare ai richiedenti l'esito dell'istruttoria delle domande di verifica sono i seguenti:

- 30 giugno 2019, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo 2019;
- 15 ottobre 2019, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio 2019;
- 31 dicembre 2019, per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre il 15 luglio 2019, ma entro il 30 novembre del medesimo anno.

Per quanto concerne il monitoraggio, le domande di verifica saranno valutate in base ai criteri di priorità già illustrati al paragrafo 5.4 della circolare n. 100/2017.

L'APE sociale, in presenza di tutti i requisiti, decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda di trattamento, previa cessazione dell'attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato, svolta in Italia o all'estero.

Indipendentemente dalla data di maturazione dei requisiti e delle condizioni richieste, per tutti i soggetti indicati nel presente paragrafo la decorrenza del trattamento non potrà essere comunque anteriore al 1° febbraio 2019 e dipenderà, oltre che dall'avvenuto perfezionamento dei requisiti richiesti, dalla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.

Si ribadisce, in proposito che, al fine di non perdere ratei di trattamento, i soggetti che al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio in argomento siano già in possesso di tutti i requisiti e le condizioni previste devono presentare contestualmente anche la domanda di APE sociale, (cfr. il messaggio n. 402/2019).

1.3 Finanziamento della misura. Incrementi dell'autorizzazione di spesa e soppressione del Fondo APE sociale previsto dal comma 167 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (articolo 18, secondo periodo)

Al fine di garantire la concessione della misura, l'articolo 18 del decreto-legge in parola, al secondo periodo, ha previsto che *"l'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 è incrementata di 16,2 milioni di euro per l'anno 2019, 131,8 milioni di euro per l'anno 2020, 142,8 milioni di euro per l'anno 2021, 104,1 milioni di euro per l'anno 2022, 51,0 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024"*.

La norma ha disposto, inoltre, la soppressione del "Fondo APE sociale", istituito dall'articolo 1, comma 167, della legge n. 205/2017 nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, al fine di concorrere al finanziamento di un'eventuale estensione del beneficio dell'APE sociale oltre l'iniziale scadenza del 31 dicembre 2018.

2. Decorrenza dell'indennità di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232/2016 e successive modificazioni per i soggetti già in possesso della relativa "certificazione"

I soggetti in possesso del provvedimento di "certificazione", come da parere acquisito dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con nota prot. n. 243 del 10/01/2019, possono presentare domanda di accesso all'APE sociale anche successivamente alla conclusione del periodo di sperimentazione, originariamente fissato al 31/12/2018.

Il Dicastero, con la citata nota, ha precisato che l'indennità in commento potrà essere concessa *"solo qualora si sia verificato il permanere, al momento dell'erogazione, dei requisiti già in possesso del beneficiario entro il 31 dicembre 2018"*.

Ciò posto, stante la suddetta verifica, sarà cura delle Strutture territoriali procedere all'accoglimento delle domande di accesso al beneficio presentate, o che saranno presentate, dai soggetti già "certificati" successivamente al 31/12/2018.

Il suddetto principio troverà applicazione anche con riferimento al nuovo termine di scadenza della sperimentazione, come introdotto dal decreto-legge n. 4/2019.

Pertanto, tutti coloro che avranno presentato domanda di verifica delle condizioni di accesso entro e non oltre il 30 novembre 2019, ed ai quali sarà stata accolta la domanda di verifica delle condizioni, potranno presentare domanda di APE sociale anche successivamente alla scadenza della sperimentazione, ma pur sempre nel rispetto dei limiti della capienza degli stanziamenti previsti dal secondo periodo dell'articolo 18 del suddetto decreto-legge.

*Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele*

Allegato omissis

Roma, 29-01-2019
Messaggio n. 402

OGGETTO: Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232/2016 e ss.mm.ii.

Sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 23 del 28 gennaio 2019 è stato pubblicato il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, nel quale, all'articolo 18, in materia di APE sociale, è previsto che "all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019». Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 è incrementata di 16,2 milioni di euro per l'anno 2019, 131,8 milioni di euro per l'anno 2020, 142,8 milioni di euro per l'anno 2021, 104,1 milioni di euro per l'anno 2022, 51,0 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024 e l'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è soppresso. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165, dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell'anno 2019."

In virtù della suddetta modifica, il periodo di sperimentazione dell'APE sociale è posticipato fino al 31/12/2019.

Al fine di dare attuazione alle previsioni di cui al citato articolo 18 del decreto-legge n. 4/2019, in attesa della pubblicazione della circolare illustrativa delle nuove disposizioni, con il presente messaggio si comunica la riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale.

Pertanto, dal 29 gennaio 2019, possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio dell'APE sociale i soggetti che, nel corso dell'anno 2019, maturano tutti i requisiti e le condizioni previste dall'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232/2016 e ss.mm.ii.

Possono altresì presentare domanda tutti coloro che hanno perfezionato i requisiti negli anni precedenti, stante il permanere degli stessi, e che non hanno provveduto ad avanzare la relativa domanda.

Si ricorda infine che, per non perdere ratei di trattamento, i soggetti che al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio in argomento siano già in possesso di tutti i requisiti e le condizioni previste devono presentare contestualmente anche la domanda di APE sociale.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele



Roma, 4 febbraio 2019

**Alle Lavoratrici e ai Lavoratori iscritti
Alle Aziende iscritte
e, p.c.
Alle Organizzazioni Costituenti Sanilog**

Circolare n. 1/2019

Oggetto: Proroga Pacchetto integrativo di prestazioni "Un trasporto eccezionale di salute" fino al 31 dicembre 2019.

Siamo lieti di informare che la campagna sanitaria straordinaria "Un trasporto eccezionale di salute" scaduta il 31 gennaio 2019 si intende prorogata per tutto l'anno 2019 quindi fino al 31 dicembre 2019.

Tale proroga è stata possibile grazie alla collaborazione delle compagnie assicuratrici Unisalute e Axa PPP, nonché all'impegno di Odontonetwork (nello specifico ambito odontoiatrico) e si inserisce all'interno delle più ampie trattative che il Fondo sta portando avanti con le Compagnie Assicuratrici per rendere il piano sanitario sempre più rispondente alle necessità degli iscritti.

Si ricorda che le prestazioni sanitarie presenti nel pacchetto integrativo sono così suddivise.

Prestazioni erogate dalla Compagnia Assicurativa Unisalute

Pacchetto prevenzione (può essere effettuato una sola volta nel periodo 1/2/2018-31/12/2019)

- Per gli uomini con età maggiore di 45 anni: una visita urologica
- Per gli uomini con età maggiore di 30 anni: un'ecografia addominale
- Per le donne con età maggiore di 45 anni: una visita senologica
- Per le donne con età maggiore di 30 anni: un'ecografia addominale
- Per le donne (ogni età): un'ecografia pelvica

Riduzione franchigie

- Alta Specializzazione: Riduzione di 10€ della franchigia in rete da 25€ a 15€ per prestazione
- Visite Specialistiche: Riduzione di 5€ della franchigia in rete da 15€ a 10€ per prestazione

N.B. Le suddette prestazioni possono essere effettuate nelle strutture sanitarie convenzionate con Unisalute indicate dalla Centrale Operativa previa prenotazione chiamando il numero verde 800 82 24 81 o accedendo alla propria area riservata. Per le sole prestazioni incluse nel pacchetto prevenzione non è richiesta la prescrizione medica.

Prestazioni erogate dalla Compagnia Assicurativa Axa PPP Healthcare-Odontonetwork

- Eliminazione della franchigia per l'effettuazione della prestazione radiologica Ortopantomografia (una volta all'anno)
- Ripristino della franchigia di 35 euro per la seconda ablazione del tartaro annuale mentre la prima ablazione è totalmente gratuita

N.B. Le suddette prestazioni possono essere effettuate nei centri convenzionati Odontonetwork indicati dalla Centrale Operativa 800 92 82 13.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

La Presidenza

Il Presidente
Piero Lazzeri

Il Vice Presidente
Maurizio Diamante